

**REGIONE PUGLIA
SCHEMA DI CONTRATTO**

Repertorio n. _____ del _____
**CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BICILETTE
PIEGHEVOLI PER LA MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE
CREA-ATTIVA-MENTE. P.O. FESR 2007-2013
TRA**

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via
Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione
o Committente), in questo atto rappresentata da
.....;

E

.....(di seguito denominato Appaltatore) con sede in
alla via, Codice fiscale, in
questo atto rappresentato dal....., nato a
..... il....., nella qualità di e
residente per la carica presso

PREMESSO

- Che con A.D. n. del il Dirigente del
Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della
procedura di gara per la fornitura di biciclette pieghevoli per la
mobilità sicura e sostenibile Crea-attiva-mente. P.O. FESR
2007 -2013;

- che con A.D. n. ... del ... il Dirigente del Servizio Affari
Generali ha rettificato la precedente A.D. n. ... di indizione della
gara nei punti relativi al prezzo complessivo a base di gara e al
criterio per la scelta dell'offerta migliore;

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____,
preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice
in merito alle offerte pervenute, la stessa gara è stata
aggiudicata definitivamente a _____ ;

Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
costituiscono parte integrante del presente contratto.

Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto
segue:

**ART. 1
FONTI**

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

a) dalle clausole del presente atto;

- b) dal bando di gara, capitolato d'oneri e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell' A.D. n.deldel Dirigente del Servizio Affari Generali ;
- c) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- e) del Patto di integrità.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione del servizio

L'Appaltatore si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni elencati nel presente articolo.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 3 DISPONIBILITA' DELLA FORNITURA E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere eseguita entro il termine massimo di 45 giorni solari a decorrere dalla data di stipula del presente contratto. La consegna sarà effettuata, franco destino, a cura e spese della ditta appaltatrice secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione Regionale nelle località e nelle sedi che saranno indicate dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si impegna all'osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nel Capitolato d'oneri, che qui si intende integralmente riportato.

ART. 5 GARANZIA

Le biciclette pieghevoli dovranno essere nuove di fabbrica consegnate esenti da difetti. In caso contrario l'appaltatore è obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o provocati durante le operazioni di spedizione e/o consegna, e nei casi gravi a provvedere alla sostituzione del mezzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale. Qualora l'appaltatore non provveda, l'Amministrazione regionale si riserverà la facoltà di fare eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare i difetti ed imperfezioni riscontrati, o la necessaria sostituzione della bicicletta pieghevole, addebitandone i conseguenti importi all'appaltatore inadempiente.

ART. 6 COLLAUDO

Il collaudo di accettazione, redatto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto in presenza del fornitore o di suo delegato, dovrà verificare la corrispondenza della fornitura ai dati tecnici previsti dal contratto e dal presente capitolato tecnico e specificati nell'offerta tecnica .

Il collaudo è a carico del fornitore. In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione delle cause dei rilievi contestati e precisati nel verbale relativo, ed a presentare la fornitura ad un successivo collaudo entro 20gg solari, a decorrere dal giorno successivo del collaudo.

ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento all'appaltatore sarà effettuato entro i successivi 30 gg. dal collaudo con esito positivi, con determinazione dirigenziale, previa presentazione di fattura.

L'emissione della suddetta fattura non potrà avvenire, pertanto, prima del completamento della fornitura e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- comunicazione della ditta di avere completato la fornitura;
- certificazioni e omologazioni, richieste come oggetto dell'appalto;
- certificato di collaudo esito positivo rilasciato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto

ART. 8
INVARIABILITA' DEI PREZZI

L'appaltatore non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante tutto il corso dell'appalto. Rimane, quindi, esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 9
PENALITA'

In caso di ritardata consegna delle biciclette pieghevoli per fatto imputabile all'appaltatore sarà calcolata una penalità di 50 euro al giorno.

ART. 10
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11
DIVITO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

ART. 12
VARIAZIONI, RECESSO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE

Il prezzo complessivo della fornitura richiesta, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o

circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile dell'esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione della fornitura, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento della fornitura, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

ART.14 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il contratto potrà, altresì, risolversi nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

ART. 15
DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO
NON REGOLARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 16
RESPONSABILITA'

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione della fornitura affidata. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 17
ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione del contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Conseguentemente, l'Appaltatore esonera la Regione da ogni responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che per tale motivo dovesse essere presentata.

ART. 18
CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, nella persona del Responsabile di Azione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 19
FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 20
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 21
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del presente procedimento relativo all'esecuzione del contratto è Gianluigi Rotunno - P.O. Infrastrutture per Mobilità Servizio Trasporti, TEL. +39 080 540 5608, E MAIL : g.rotunno@regione.puglia.it

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.

Bari,